



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il cinema

Prot.

Roma, 6 - APR. 2009

Ad Artigiancassa S.p.A.

Prot. 4117/c 01.01.01-6.1

e, p.c. All'ANICA
All'API

URGENTE

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti relativi al d.m. 12 aprile 2007 "sostegno alla produzione e distribuzione cinematografica".

Facendo seguito alla nota n. 2835 del 26 febbraio u.s., si ritiene di fornire urgenti chiarimenti aggiuntivi, con riguardo al d.m. 12.4.2007, in ordine a:

a) punto A.1 della nota 26.2.2009 – precisazione

Con il punto A.1 della nota del 26 febbraio u.s., si era inteso chiarire una volta per tutte che, laddove il decreto legislativo n. 28/04 e il d.m. attuativo 12.4.07 prevedono l'attribuzione, dopo un quinquennio dall'erogazione, al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, della **piena titolarità** dei diritti di sfruttamento del film, quest'ultima non possa che riferirsi alla **quota di diritti** che, al momento dell'attribuzione della titolarità, si trovi **nella disponibilità dell'impresa di produzione**. Si precisa, in questa sede, che le successive indicazioni, contenute nel punto A.1 della nota, relative agli eventuali atti negoziali tra produttore e soggetti terzi dispositivi della titolarità dei diritti, devono essere intese soltanto in tale ristretta ottica, e che con esse si voleva, in altre parole, unicamente esplicitare che questi atti negoziali non possono essere in alcun punto confliggenti con la predetta accezione di "piena titolarità".

Le indicazioni del punto A.1 della nota del 26 febbraio u.s., pertanto, non concernono in alcun modo le statuizioni negoziali tra produttori e terzi (inclusi i relativi termini temporali delle medesime) laddove dette statuizioni non investano il circoscritto profilo della disponibilità dei diritti. Prescindendo da fattispecie addirittura esplicitamente previste dal legislatore come quelle dell'art. 5, comma 12, del d.m. 12.4.07 (vendite diritti "free tv" e "pay tv"), si fa riferimento, a puro titolo esemplificativo, ai contratti produttore-distributore inclusivi di "minimi garantiti", che, non incidendo sulla titolarità dei diritti film, non sono, appunto, interessati da quanto indicato nella nota 26.2.09 a codesto Istituto gestore, il quale vorrà, quindi, da subito attenersi a queste ulteriori precisazioni in ordine alle proprie attività di stipula dei contratti con le imprese beneficiarie dei contributi ex art. 4 del d.m. 12.4.07.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il cinema

b) Tabella A (ex art. 5, comma 6, del d.m. 12.4.07) – certificazione costi esteri

Com'è noto, la Tabella A prevede che il contributo venga erogato a stati di avanzamento (20%, 40%, 60%, 80% e saldo alla liberatoria autori, attori, laboratorio e musiche) facendo riferimento alle dichiarazioni del produttore relative al costo film "parte italiana".

Anzitutto, si intende chiarire che la dizione "**costo film**", contenuta nella Tabella, va interpretata come "costo alla copia campione", e non come "costo industriale" del film. Ciò per l'evidente motivo che la Tabella ha la precipua finalità di fissare gli *step* dell'erogazione della "parte produzione" del contributo, e che qualsiasi diversa lettura (che comportasse una commisurazione anche alle parti "distribuzione" ed "esportazione" del medesimo) avrebbe l'effetto distorsivo di non poter consentire mai l'erogazione completa del contributo stesso.

Con riguardo alla dizione "**parte italiana**", potrebbero sorgere dubbi con riguardo alle coproduzioni italiane maggioritarie, posto che, in tali casi, il contributo è concesso anche sulla quota estera (art. 3, comma 4 del d.m. 12.4.07). Si chiarisce, con la presente, che il produttore potrà effettuare le dichiarazioni relative alla "parte estera" in sede di saldo dell'erogazione del contributo, restando ovviamente fermo l'accertamento analitico a 180 giorni di cui alle disposizioni di legge. Relativamente alle erogazioni attualmente in corso, si rappresenta a codesto Istituto gestore, ed ancor prima alle Associazioni destinatarie per conoscenza per una capillare diffusione agli utenti, che è data facoltà al produttore beneficiario di effettuare espressa rinuncia alla parte del contributo percentualmente concessa sulla quota estera, da comunicare anche a questa Direzione generale, con l'ovvia conseguenza della disapplicazione dei predetti specifici oneri dichiarativi a carico del produttore stesso.

Nel caso, invece, di erogazioni in corso relative a finanziamenti "pre-decreto 12.4.07", relativamente ai quali vale la disciplina previgente che non contemplava, come noto, il regime delle dichiarazioni sostitutive, per la "parte estera" il produttore, rimanendo valida la possibilità di provvedere a livello di saldo, dovrà avvalersi allo scopo dell'*audit* della società di certificazione italiana, o, alternativamente, di corrispondente "*in loco*".

A quest'ultimo riguardo, e più in generale per agevolare le attività degli utenti concernenti la certificazione dei costi esteri, si invita codesto Istituto gestore a rivolgersi alle società di certificazione di cui normalmente si avvale perché esse gli comunichino, Paese per Paese, i propri corrispondenti, e di rendere successivamente nota la relativa lista a questa Direzione generale, in modo da poterne poi informare in tempi rapidi gli utenti stessi.

Si puntualizza, infine, che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui alla Tabella A (cfr. anche punto A.6 della nota del 26 febbraio u.s.) dovranno essere rilasciate unicamente dal produttore e/o coproduttore/i che ha/hanno sostenuto effettivamente i costi, con presa visione da parte degli eventuali coproduttori diversi da questi ultimi.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il cinema

c) spese generali di cui all'art. 3, comma 1, del d.m. 12.4.07

Vedi " ERRATA CORRIGE "

d) oneri di trascrizione ricadenti sull'impresa di produzione

Si intende definitivamente chiarire, con la presente, che - nel sistema costituito dal decreto legislativo n. 28 del 2004 e dal decreto attuativo 12.4.07 - ai fini della stipula del contratto di erogazione, l'unico onere trascrittivo ricadente sul beneficiario, con relativa attività di verifica di codesto Istituto gestore, è quello previsto all'art. 5, comma 2, decreto attuativo medesimo, ovvero la trascrizione nel Pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, degli atti di acquisto dei diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica.

Si prega, pertanto, codesto Istituto gestore di tener conto in via immediata dei chiarimenti e delle indicazioni suesposte, e codeste Associazioni di dare la massima diffusione presso i propri aderenti alla presente nota, che verrà pubblicata sul sito web di questa Direzione generale, si ringrazia, come sempre, per la costante e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)